

DETERMINAZIONE n. '161' del 7 NOV. 2017

OGGETTO: Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui agli artt. 14 e 14-*bis* del D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 che ha attribuito al Dipartimento della Funzione pubblica le competenze in materia di misurazione e

valutazione della performance di cui al citato D. Lgs. 150/2009, originariamente attribuite alla CIVIT;

Visto il D.P.R. n. 105/2016 recante il *"Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 con il quale è stato istituito l'Elenco nazionale degli OIV in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del predetto D.P.R. 105/2016;

Visti i Decreti del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 20 giugno 2017 e del 29 settembre 2017 con i quali è stato procrastinato rispettivamente al 30 settembre 2017 e poi al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale non è richiesto come requisito per la nomina, l'iscrizione da almeno sei mesi al citato Elenco;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 che ha novellato il citato D. Lgs. 150/2009, apportando significative modifiche in materia di misurazione e valutazione della performance;

Precisato che i recenti interventi di ridefinizione della suddetta normativa non hanno comunque inciso sul soggetto competente a nominare l'OIV, potere che risulta ancora attribuito – così come previsto sin dall'istituzione di detti Organismi - all'Organo di indirizzo politico-amministrativo;

Vista la delibera CIVIT n. 8/2010 nella quale si precisa che negli enti pubblici previdenziali detta previsione – in considerazione della *governance* duale degli stessi nonché di quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 479/1994 - debba tradursi nella nomina dell'OIV da parte *"del Presidente dell'ente, d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza"*;

Vista la direttiva del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 aprile 2010 nella quale si afferma con riferimento alle modalità di nomina dei componenti dell'OIV, che *"...la selezione per titoli e colloquio dei candidati debba essere espletata dal Presidente dell'ente, ferma restando la successiva intesa con il Consiglio di Indirizzo e vigilanza"*;

Vista, altresì, la nota del 26 ottobre 2016 prot. 56089 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica ha ribadito che *"...lo strumento dell'intesa va strettamente riferita alla formulazione delle designazioni e non sembra essere riferito all'iter procedimentale eventualmente esperito ai fini dell'individuazione dei nominativi..."*;

Visto l'articolo 42 del vigente Regolamento di organizzazione dell'Istituto che prevede – in linea con le disposizioni sopra citate – che la nomina dei componenti dell'OIV dell'Istituto è effettuata dal Presidente dell'Ente d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

Considerato che l'Istituto è tenuto a dotarsi, per espressa previsione normativa, di un Organismo indipendente di valutazione della performance cui risultano attualmente attribuite importanti competenze e, come emerge dalle innovazioni normative recentemente introdotte, un ruolo sempre più significativo nell'ambito dell'Amministrazione in materia di misurazione e valutazione della performance;

Tenuto conto che l'Istituto è già da tempo privo dell'Organismo indipendente di valutazione, essendo intervenuta, lo scorso giugno, la cessazione di quello precedentemente costituito;

Tenuto conto, altresì, che in considerazione della suddetta cessazione, già dal mese di giugno è stata attivata una interlocuzione con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza improntata alla più ampia collaborazione, proprio al fine di facilitare il raggiungimento in tempi brevi dell'intesa prevista per la nomina dell'Organismo in oggetto, garantendone così la tempestiva ricostituzione;

Precisato che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, detta interlocuzione ha offerto al CIV dell'Istituto margini di partecipazione alla procedura di nomina che si pongono ben oltre il perimetro indicato, sia nella citata direttiva del Ministro del Lavoro sia nella prassi storicamente seguita da questo Istituto;

Precisato, che nel corso di detto confronto è stato anche formulato – con nota del 28 luglio 2017 prot. 5612 (PEC 4430) - un quesito al Dipartimento della Funzione pubblica nell'ottica di verificare, previamente e con esattezza, la corretta interpretazione delle indicazioni fornite dal citato Dipartimento in merito all'individuazione dei requisiti di partecipazione da inserire nell'avviso di selezione per la nomina dell'OIV, attese le richieste avanzate al riguardo dal CIV;

Vista la nota del 3 agosto 2017 prot. 45330 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica, in risposta al suddetto quesito, ha confermato la corretta interpretazione effettuata dall'Istituto, degli orientamenti forniti dal medesimo Dipartimento circa l'individuazione dei predetti requisiti di partecipazione;

Visto l'avviso per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'INPS pubblicato sul sito

istituzionale in data 5 settembre 2017 nonché sul Portale della Performance, il cui termine di validità è scaduto il 20 settembre 2017;

Vista la nota del 26 settembre prot. 4910 con cui – all’esito della valutazione comparativa delle candidature pervenute e sulla base di quanto già accaduto in Istituto in occasione delle precedenti nomine dell’Organismo in oggetto - sono stati indicati al CIV, ai fini dell’intesa, i tre nominativi selezionati nonché le motivazioni poste alla base della scelta effettuata, inviando contestualmente i *curricula* dei candidati selezionati;

Tenuto conto che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, dopo aver in più occasioni richiesto l’integrazione della documentazione trasmessa, ha poi solo con nota del 17 ottobre 2017 prot. 568, comunicato la mancata intesa su tutti i nominativi proposti, ritenuti *"non...rispondenti alle esigenze di un Istituto come l'INPS"*, avendo effettuato sostanzialmente una nuova e complessiva valutazione comparativa di tutti i candidati, secondo una procedura che non trova alcun riscontro né negli indirizzi forniti a suo tempo dal Ministero vigilante né nei precedenti dell’Istituto;

Precisato che con la suddetta nota il CIV ha indicato una rosa di sei diversi candidati sollecitando una nuova valutazione finalizzata all’individuazione dei componenti dell’OIV tra i predetti soggetti;

Precisato che solo successivamente il CIV, con delibera n. 27 del 24 ottobre 2017, ha indicato le ragioni che, a suo avviso, starebbero alla base della mancata intesa procedendo contestualmente a formulare un quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla *"...disciplina giuridica..."* da applicare nell’ipotesi *"...del mancato raggiungimento dell'intesa..."* al fine di *"...superare la situazione venutasi a creare"*;

Vista la nota del 26 ottobre 2017 prot. 5336 con cui, a seguito dell’adozione della suddetta delibera, si è ritenuto opportuno fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Dipartimento della Funzione Pubblica alcuni elementi informativi in merito a quanto rappresentato dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza al fine di consentire agli stessi la più ampia e corretta valutazione della problematica in parola;

Tenuto conto che in detta nota sono state, altresì, evidenziate le importanti ricadute che dall’assenza di tale Organismo di valutazione potrebbero derivare, considerato che l’Istituto, notoriamente preposto all’erogazione di importanti prestazioni a livello sociale, deve ancora procedere alla corresponsione ai dipendenti del saldo

dell'incentivo relativo al 2016 e che se a ciò non si provvedesse entro la fine dell'anno potrebbero insorgere difficoltà nell'erogazione delle suddette prestazioni;

Precisato che ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti in materia, il suddetto saldo dell'incentivo non può essere corrisposto al personale in mancanza della validazione da parte dell'OIV della Relazione sulla performance del 2016;

Vista la nota del 31 ottobre 2017 prot. 2813 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - tenuto conto che l'art. 14-bis del D. Lgs. 150/2009 attribuisce la nomina dell'OIV all'esclusiva competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo - rimette alla piena ed esclusiva responsabilità dell'Amministrazione procedente la procedura di nomina di detto Organismo;

Vista la nota del 2 novembre 2017 prot. 17156 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - dopo aver evidenziato la carenza per la nomina dell'OIV di una specifica disposizione che disciplini il potere sostitutivo in capo ad altri soggetti istituzionali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa, a differenza di quanto avviene in casi analoghi - comunica che *"...l'Istituto potrà dar corso alla citata procedura di rinnovo in conformità al principio di buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa..."*;

Tenuto conto che i dipendenti sono chiamati a sostenere situazioni sempre più complesse, connesse alle maggiori competenze attribuite dal legislatore, nel tempo, all'Istituto, in materia di sistema di protezione sociale, la cui gestione risulta ancor più gravosa alla luce della nota carenza di personale;

Tenuto conto che, nell'ottica di scongiurare eventuali difficoltà nell'erogazione delle prestazioni, è opportuno corrispondere il suddetto incentivo al personale entro la fine dell'anno e che perché ciò avvenga è necessario che l'ordine di pagamento venga dato - per ragioni contabili - al massimo, entro il corrente mese di novembre;

Precisato che per poter dare l'indicazione di pagamento entro il suddetto termine è necessario che l'OIV venga costituito con estrema sollecitudine al fine di poter consentire allo stesso di procedere in tempo utile alla validazione della Relazione sulla performance del 2016;

Visto il DPCM dell'8 agosto 2013 con il quale è stato costituito il Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Istituto e tenuto conto che detto Consiglio si è insediato, invece, solo in data 1 ottobre 2013;

Tenuto conto dell'imminente scadenza del termine massimo di *prorogatio* del CIV di cui dal decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994 n. 444 e in considerazione del lasso di tempo - solitamente non inferiore ai 30 giorni circa - che intercorre tra l'adozione del provvedimento di nomina del nuovo Organo e l'insediamento dello stesso; provvedimento di nomina che, peraltro, nel caso specifico, non risulterebbe ad oggi adottato;

Considerata la lunga interlocuzione avuta con detto Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in merito alla nomina dell'OIV, protrattasi per quasi cinque mesi, e tenuto conto che l'Istituto deve necessariamente dotarsi di un OIV di cui risulta ormai da lungo tempo privo;

Considerato che comunque il mancato raggiungimento dell'intesa con il CIV entro termini più che ragionevoli, non possa determinare situazioni di stallo tali da compromettere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, anche in analogia con quanto affermato - a proposito dell'intesa tra Stato e Regioni - dalla giurisprudenza costituzionale in materia di intesa "forte" e intesa "debole" quali specificazioni del principio di leale collaborazione;

Ritenuto necessario procedere con sollecitudine alla nomina dell'OIV, per le motivazioni sopra illustrate, al fine prioritario di garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche sulla base della citata nota del Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Ritenuto opportuno comunque tenere in considerazione le indicazioni fornite dal CIV individuando uno dei componenti dell'OIV tra i soggetti indicati da detto Consiglio nella citata nota del 17 ottobre 2017 prot. 568: ciò nel rispetto del principio di leale collaborazione e in linea di continuità con la piena disponibilità già mostrata nei confronti del medesimo Organo nel corso delle interlocuzioni avute sino ad ora, finalizzate alla nomina del predetto Organismo;

Vista la candidatura e il *curriculum* - allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante - del Prof. Giovanni Valotti, iscritto alla fascia 3 dell'Elenco nazionale OIV;

Vista la candidatura e il *curriculum* - allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante - della Dott.ssa Francesca Gagliarducci iscritta alla fascia 2 dell'Elenco nazionale OIV;

Vista la candidatura e il *curriculum* – allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante – del Prof. Daniele Checchi iscritto alla fascia 2 dell'Elenco nazionale OIV;

Visto l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni che prevede, al comma 1, che la costituzione degli OIV avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, al comma 11, che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dei suddetti organismi si provveda nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno nonché la successiva clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 19 del D. Lgs. 74/2017;

Vista la determinazione presidenziale 5798 del 30 aprile 2010 con la quale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è stato determinato in euro 65.000,00 il compenso annuo dell'unico componente esterno dell'OIV dell'Istituto, costituito in forma collegiale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, la riduzione del 10% rispetto all'importo risultante alla data del 30 aprile 2010 e l'impossibilità di superare l'importo come sopra ridotto, fino al 31 dicembre 2017;

Preso atto che il suddetto compenso ridotto del 10% per l'applicazione del citato art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, è pari ad euro 58.500,00, oltre oneri di legge a carico dell'Istituto, e che pertanto lo stesso deve essere considerato come limite complessivo di spesa per il funzionamento dell'Organismo;

Precisato che ai componenti dell'OIV sarà corrisposto, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate, un compenso annuo, al netto degli oneri di legge a carico dell'Istituto, di euro 25.000,00 al Presidente e di euro 16.500,00, per ciascuno dei due componenti, per un ammontare complessivo di euro 58.000,00, in coerenza con il limite di spesa suddetto, da imputare al capitolo di spesa 4U1104007 voce 06 del bilancio dell'Istituto;

Considerato che nell'individuazione dei componenti dell'OIV sono state osservate le prescrizioni in materia di incompatibilità previste dall'art. 14, comma 8 del D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni,

DETERMINA

di nominare - per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate - l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui agli artt. 14 e 14-*bis* del D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni, che è così composto:

- Prof. Giovanni Valotti (Presidente);
- Dott.ssa Francesca Gagliarducci (componente);
- Prof. Daniele Checchi (componente).

Al Presidente è attribuito il compenso annuo di euro 25.000,00 mentre agli altri componenti un compenso annuo di euro 16.500,00 ciascuno, al netto degli oneri di legge a carico dell'Istituto, da imputare al capitolo di spesa 4U1104007-06 del bilancio dell'Istituto.

La presente determinazione sarà trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale della performance nonché ai Ministeri vigilanti.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri

